



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2963

Modifiche all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di personale tecnico
amministrativo delle università

Indice

1. DDL S. 2963 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2963	4

1. DDL S. 2963 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2963
XVII Legislatura

Modifiche all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di personale tecnico amministrativo delle università

Iter

12 dicembre 2017: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2963 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[**Ignazio Angioni \(PD \)**](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **31 ottobre 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 907 del 31 ottobre 2017.

Classificazione TESEO

PERSONALE NON DOCENTE NELL' UNIVERSITA'

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [**7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)**](#) in sede referente il 12 dicembre 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 915 del 12 dicembre 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2963

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2963

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ANGIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2017

Modifiche all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.º 240, in materia di personale tecnico amministrativo delle università

Onorevoli Senatori. -- Molti dei soggetti oggi inquadrati nel personale tecnico amministrativo (PTA) delle università hanno un'elevata formazione (laurea, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione) e spesso specifiche competenze nel campo della ricerca, testimoniate da numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, brevetti e partecipazioni a progetti di ricerca; tanto che circa un centinaio di essi ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per posti di professore di I e II fascia.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 18, comma 5, prevede che: «La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente (...), al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università (...) purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca».

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota del direttore generale n. 26861 del 14 ottobre 2014, ha interpretato la legge n. 240 del 2010, articolo 18, comma 4, nel senso che il PTA non può partecipare ai concorsi riservati agli esterni banditi dal proprio ateneo, in quanto portatore di una quota stipendiale già inclusa nel *budget* di ateneo e nel calcolo dei punti organico.

D'altra parte il passaggio mediante concorso interno ai ruoli di professore di seconda fascia è stato finora riservato esclusivamente agli attuali ricercatori universitari di ruolo.

Per questo motivo ad oggi tale personale PTA, ancorché abilitato, non può comunque concorrere per le posizioni riservate ai ricercatori e ha scarse opportunità di concorrere per posizioni a professore di I e II fascia nell'ambito dei piani straordinari di reclutamento destinati ai ricercatori, sebbene rivolti a studiosi (articolo 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010).

Di fatto, quindi, è in atto una discriminazione nei confronti del PTA abilitato che si ritiene necessario superare al più presto.

Le comunità accademiche dovrebbero vedere con favore il passaggio di PTA con ASN a posizione di I e II fascia, data la pluriennale esperienza di questi nel campo della ricerca e della didattica. Il loro passaggio al ruolo, in particolare, di professore di II fascia consentirebbe di non disperdere le professionalità acquisite, di dare un impulso maggiore alle già avviate attività di ricerca, mediante la chiamata di figure professionali già inserite nelle realtà dipartimentali e di incrementare il numero del corpo docente, il che non avviene né con i passaggi da ricercatore a tempo indeterminato a professore di II fascia né con i passaggi da professore di II fascia a quello di I fascia. Inoltre, la chiamata di dipendenti già in servizio negli atenei comporterebbe l'utilizzo dei soli punti organico corrispondenti alla differenza tra quelli della posizione attualmente ricoperta come PTA e quelli del nuovo

inquadramento, con un notevole risparmio economico rispetto ad una chiamata esterna.

Il presente disegno di legge si propone innanzitutto il superamento della suddetta discriminazione con la modifica del comma 6 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dall'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «dal dodicesimo»;

b) le parole: «e ricercatori» sono sostituite dalle seguenti: «, ricercatori e personale tecnico amministrativo».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.